INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARTICOLARE SICUREZZA E PER IL RELATIVO PERSONALE

Art. 1

Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalita' degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, e' autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

Versione in vigore dal 3 settembre 1992, non più in vigore dal 1 novembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale
Estremi	Decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-la-ristrutturazione-di-istituti-penitenziari/art-1-ristrutturazione-degli-istituti-penitenziari-di-pianosa-e-dell-asinara/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it